

Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, n. 26757 del 5 ottobre 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia - Presidente

Dott. MANCINO Rossana - Consigliera

Dott. MARCHESE Gabriella - Rel. Consigliera

Dott. ORIO Attilio Franco - Consigliere

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21464-2019 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. Spa - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Carla D'Aloisio, Antonino Sgroi, Emanuele De Rose, Lelio Maritato;

- ricorrenti -

contro

EII Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Maresca, Gaetano Gianni';

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 702/2018 della Corte d'Appello di Torino, depositata il 08/01/2019 R.G.N. 41/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dalla Consigliera Dott. Gabriella Marchese;

uditto il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Visona', che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditto l'avvocato Carla D'Aloisio;

uditto l'avvocato Gaetano Gianni'.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, ha "annulla(to)" l'avviso di addebito Inps avente ad oggetto l'importo di Euro 78.419,63 a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Aziende per l'indennità supplementare corrisposta ad un lavoratore, a seguito del riconoscimento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro dirigenziale e di un recesso datoriale ingiustificato.

1.1. La Corte territoriale, richiamata la normativa di riferimento, ha escluso che vi fossero i presupposti per assoggettare l'indennità supplementare all'obbligo contributivo, stante la natura risarcitoria della stessa.

1.2. A contrarie conclusioni non orientava la pronuncia della Suprema Corte nr. 1890 del 2015, resa in relazione ad una controversia tributaria che, ai fini dell'individuazione dell'imponibile fiscale, non pienamente coincidente con quello contributivo, ne valorizzava la natura di erogazione avente comunque causa nel rapporto di lavoro, sia pure con la finalità di compensare il lavoratore della perdita del posto di lavoro.

1.3. Per la Corte di merito, l'indennità supplementare non ha natura retributiva che, invece, solo rileva ai fini dell'individuazione dell'imponibile contributivo. L'emolumento economico vale esclusivamente a risarcire il dirigente a fronte di un inadempimento datoriale agli obblighi contrattuali.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso l'INPS con un unico motivo, cui ha resistito la società EII Spa, con controricorso, illustrato con memoria.

2.1. Fissata la trattazione della causa in adunanza camerale, la stessa è stata poi rinviata all'odierna udienza pubblica. Il PG, come riportato in epigrafe, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

2. Con l'unico motivo di ricorso – ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. – l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 e dell'art. 6 D.P.R. n. 314 del 1997, con riferimento alla ritenuta natura risarcitoria dell'indennità supplementare riconosciuta ai Dirigenti delle Aziende Industriali, ai sensi degli artt. 19 e 22 del contratto collettivo di riferimento. 2.1. L'Istituto censura le conclusioni della Corte di appello. Assume che la qualificazione dell'indennità supplementare in termini di indennità risarcitoria è argomento insufficiente ad escluderne l'assoggettabilità a contribuzione. Per l'Inps, nell'ambito delle erogazioni aventi finalità risarcitorie, connesse alla cessazione del rapporto, occorre distinguere tra quelle volte a risarcire il cd. danno emergente e le indennità finalizzate a coprire il cd. lucro cessante. Le prime non concorrono a formare l'imponibile contributivo, in quanto volte a reintegrare il patrimonio o la personalità del lavoratore, come è l'indennità sostitutiva di reintegrazione oppure il risarcimento, per esempio, per danno morale o biologico. Le seconde, invece, finalizzate a ristorare il mancato guadagno -e quindi un pregiudizio

meramente economico connesso al rapporto di lavoro ingiustificatamente cessato- costituiscono base contributiva. L'indennità supplementare, per l'Ente ricorrente, partecipa di questa seconda natura.

3. Il Collegio giudica il motivo infondato.

3.1. La prospettazione dell'Inps riflette, a ben vedere, la ricostruzione dell'emolumento come spesso operata soprattutto dalla giurisprudenza in ambito tributario.

3.2. Tuttavia, il piano fiscale e quello contributivo non sono, in questo caso, coincidenti.

3.3. Sul piano tributario, infatti, la natura risarcitoria -piuttosto che retributiva- dell'erogazione non è di per sé dirimente perché, da un punto di vista strettamente fiscale, concorrono a formare reddito tutti i "proventi" e le "indennità" derivanti da un rapporto di lavoro, pur se conseguiti "in sostituzione" di redditi o "a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte" (art. 6 D.P.R. n. 917 del 1986).

3.4. Sono, di conseguenza, suscettibili di imposizione anche le somme che il lavoratore percepisce a titolo risarcitorio, purché volte a coprire un pregiudizio di natura reddituale.

3.5. L'approdo della Corte, in termini di tassazione dell'indennità supplementare (v. Cass. n. 1890 del 2015, n. 1890 ed altre conformi), non è, dunque, risolutivo della questione qui dibattuta.

3.6. Sul piano contributivo, infatti, per includere una somma erogata al lavoratore nella base imponibile, occorre affermare che la stessa sia riconosciuta con una funzione in qualche modo di corrispettività dell'attività lavorativa svolta o di quella che il lavoratore avrebbe avuto diritto di svolgere.

3.7. Nel tracciare i confini entro i quali ricondurre il compenso, proveniente dal datore di lavoro e destinato al lavoratore, al concetto di retribuzione, la Corte ha affermato che è necessario verificare che lo stesso costituisca "una utilità causalmente collegata al rapporto di lavoro e finalizzata al risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato" (Cass. n. 23269 del 2023, punto 13.5). Da tale perimetro restano escluse le erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilità del datore di lavoro (Cass. n. 24593 del 2006).

4. In generale, l'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ratione temporis applicabile, dispone che sono escluse dalla base imponibile contributiva, tra le altre, "le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso". Sono esclusi anche "i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento dei danni".

4.1. In varie occasioni, la giurisprudenza di legittimità si è dovuta occupare di casi, per così dire, dubbi, concernenti erogazioni di indennità nel corso del rapporto di lavoro o al momento della sua

cessazione. Nell'orientare la decisione, in un senso piuttosto che in un altro, la Corte ha verificato se l'erogazione avesse o meno una funzione in senso ampio retributiva.

4.2. Ha così ritenuto di includere, nell'imponibile contributivo, i seguenti compensi:

- l'indennità sostitutiva di riposo settimanale o ferie non godute (Cass. n. 8020 del 2017; Cass. n. 13473 del 2018). In questo caso, l'utilità economica è stata considerata comunque in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo;
- l'indennità sostitutiva della mensa (Cass. n. 21105 del 2009). Si è valorizzato il valore economico del pasto, con conseguente incremento del livello complessivo di retribuzione;
- l'indennità di mancato preavviso, anche in relazione al testo originario dell'art. 12 (Cass. n. 2931 del 2004) che non statuiva espressamente al riguardo, e pure nel caso in cui il lavoratore, in sede transattiva, vi avesse rinunciato (Cass. n. 395 del 2024).

5. Viceversa, la Corte ha escluso l'obbligo di contribuzione in relazione:

- alle somme corrisposte al lavoratore a titolo di risarcimento del danno per demansionamento (Cass. n. 13578 del 2016);
- all'indennità sostitutiva della reintegrazione, in base all'assorbente considerazione che il rapporto di lavoro si risolve con la percezione della stessa (Cass. n. 3487 del 2003);
- agli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno ex art. 8 della legge n. 604 del 1966 (Cass. n. 2906 del 1996).

6. Nel caso di specie, la questione è stata posta con riferimento all'indennità supplementare, misura di matrice convenzionale, riconosciuta ai dirigenti di Aziende Industriali, ai sensi degli artt. 19 e 22 del CCNL, in caso di risoluzione non giustificata del rapporto di lavoro.

7. In numerose occasioni e da tempo risalente, la sezione lavoro della Corte ne ha evidenziato una finalità risarcitoria "in conseguenza di un licenziamento rimasto non solo senza giusta causa, ma anche senza giustificato motivo (nel senso previsto dalla contrattazione collettiva)" con significato sanzionatorio nei confronti del datore di lavoro "che trova logico collegamento con il momento in cui l'atto illecito del licenziamento è stato posto in essere" (Cass. n. 3064 del 1987). In particolare, Cass. n. 1236 del 1992 ha convalidato l'esegesi interpretativa secondo cui la fruizione dell'indennità supplementare non è condizionata alla dimostrazione, da parte del dirigente, del danno derivante dalla perdita della occupazione "poiché le parti stipulanti, secondo l'interpretazione letterale dell'art. 19 del C.C.N.L. vigente per il settore, (avevano) inteso dar rilievo al pregiudizio che consegue immediatamente a quel tipo di licenziamento, sul piano dei valori professionali...".

8. La funzione dell'indennità supplementare, nei termini sopra chiariti, deve ritenersi confermata nelle pronunce più recenti (Cass. n. 26532 del 2023, punti 3 e 8; Cass. n. 6828 del 2023, punto 8.7; Cass. n.

395 del 2020, punto 6.1.; Cass. n. 148 del 2020, punto 6.1.) che si limitano a ribadirne il carattere "risarcitorio".

8.1. Come sopra riportato, l'Inps assume che il riconoscimento della natura risarcitoria non vale, ex se, a giustificare l'esenzione contributiva; l'indennità, per l'Istituto, sarebbe comunque finalizzata a compensare la mancata retribuzione, in ragione dell'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, e, come tale, andrebbe inclusa nella nozione di "retribuzione imponibile".

8.2. Tuttavia, come non ha mancato di osservare anche il PG, la sentenza impugnata non si è limitata ad affermare la natura risarcitoria dell'indennità supplementare; ha escluso, piuttosto la natura retributiva. La Corte di appello ha valorizzato il fatto che l'erogazione dell'indennità trova la sua causa non già nella (mancata) esecuzione del rapporto di lavoro, del quale viene giudizialmente accertata la cessazione, bensì nella autonoma esigenza di risarcire il lavoratore per l'inadempimento datoriale agli obblighi contrattuali, in funzione sanzionatoria e punitiva. Ha evidenziato come l'indennità supplementare viene erogata quando sia il rapporto di lavoro che quello assicurativo sono irrimediabilmente risolti e quindi non è destinata a compensare la perdita di retribuzione.

9. Osserva il Collegio che l'indicata ricostruzione, da un lato, è coerente con i principi elaborati, in materia, da questa Corte e, dall'altro, non è efficacemente contrastata dall'Inps con argomenti persuasivi, idonei a dimostrare, anche in base alla normativa collettiva, non accessibile d'ufficio da questa Corte, la prospettata e ulteriore funzione della indennità in oggetto.

10. Ne consegue il rigetto del ricorso, con le spese che si compensano per la novità della questione trattata.

11. Tenuto conto dell'esito del giudizio, va, invece, dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'Inps, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2025.